

GAL TRENTINO ORIENTALE

REGOLAMENTO INTERNO PER LA GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSE

Approvato nella seduta Consiglio Direttivo del 31/03/2017

Il presente regolamento contiene le disposizioni volte a garantire la gestione di eventuali conflitti di interesse. Le disposizioni di riferimento, anche alla luce delle criticità evidenziate dalla Relazione speciale della Corte dei Conti Europea n. 5 del 2010, sono le seguenti:

Disposizioni e linee guida comunitarie

- Reg. CE 885/2006 allegato I punto 1, lettera B comma V;
- Reg. CE 679/2011 articolo 11 punto 4);
- Reg. CE 1303/2013 articolo 34;
- “Guida all’attuazione dell’asse Leader dei programmi di Sviluppo Rurale 2007-2013 finanziati dal FEASR” a cura della DG AGR1 (versione dell’8/3/2011).

Disposizioni e linee guida nazionali

- “Vademecum per l’attuazione e gestione della Misura 19 Leader” a cura della Rete Rurale Nazionale, dicembre 2016.

Disposizioni Provinciali

- Delibera della Giunta provinciale n. 328 dell’11 marzo 2016.

ART. 1 – DEFINIZIONE DI CONFLITTO DI INTERESSE

L’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (*Managing Conflict of Interest in the Public Service, OECD GUIDELINES AND COUNTRY EXPERIENCES*, pagg. 24-25) ha proposto la seguente definizione: «Un “conflitto di interessi” implica un conflitto tra la missione pubblica e gli interessi privati di un funzionario pubblico, in cui quest’ultimo possiede a titolo privato interessi che potrebbero influire indebitamente sull’assolvimento dei suoi obblighi e delle sue responsabilità pubblici».

Con riferimento a tale definizione nell’ambito della attuazione del Strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo viene considerata in conflitto di interessi la posizione di chi, avendo un ruolo ed una responsabilità decisionale, abbia interessi personali in conflitto con l'imparzialità richiesta da tale funzione, imparzialità che può venire meno in conseguenza dei propri interessi in causa.

ART. 2 – FINALITÀ

Le finalità del presente regolamento sono:

- garantire che i promotori di un progetto non abbiano la possibilità di influenzare la decisione di selezione dei progetti;
- dotarsi di uno strumento di tutela efficace per evitare situazioni di conflitto di interesse nel processo decisionale relativo alla selezione dei progetti;
- garantire la trasparenza del processo decisionale attraverso la tracciabilità delle potenziali situazioni di conflitto di interesse.

ART. 3 – FASI PROCEDURALI

Le fasi procedurali individuate nell’ambito del procedimento amministrativo relativo alla concessione di contributi in cui si ritiene sia possibile l’insorgere di situazioni di conflitto di interesse sono le seguenti:

- a) definizione dei bandi (punteggi da assegnare ai diversi criteri di selezione dei progetti a bando, massimali di contribuzione, etc.);
- b) approvazione graduatoria delle domande di aiuto;
- c) istruttoria delle domande di pagamento e predisposizione degli elenchi di liquidazione.

Le fasi relative alla revisione, al controllo in loco e al controllo ex post dei progetti, essendo di competenza dell'Organismo Pagatore, non vengono identificati quali "fasi a rischio" per il GAL.

ART. 4 – SITUAZIONI DI POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSE

Le situazioni di potenziale conflitto di interesse sono le seguenti:

- i. titolarità/rappresentanza legale di ditte, imprese, aziende agricole i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento delle attività del GAL nell'attuazione della strategia di sviluppo locale;
- ii. partecipazioni finanziarie e/o patrimoniali in ditte, imprese e aziende agricole da parte di chi opera nel GAL che possano porlo in situazione di conflitto di interessi con la funzione svolta per conto del GAL nell'attuazione della strategia di sviluppo locale;
- iii. prestazioni di attività professionale per conto di associazioni, ditte, imprese e aziende agricole di chi opera nel GAL che possano porlo in situazione di conflitto di interessi con la funzione svolta per conto del GAL nell'attuazione della strategia di sviluppo locale;
- iv. partecipazione all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri ovvero di parenti entro il secondo grado, o di conviventi.

ART. 5 – SOGGETTI INTERESSATI

Le situazioni di potenziale conflitto di interesse possono riguardare tutti i soggetti che operano all'interno del GAL e vengono così identificati:

- a) i membri del Consiglio di Direttivo;
- b) il personale impiegato nelle attività di funzionamento del GAL ed i consulenti esterni.

a) Membri del Consiglio Direttivo (adozione/approvazione bandi, approvazione delle graduatorie delle domande di aiuto, assegnazione di incarichi, selezione del personale).

I membri del Consiglio Direttivo aventi un interesse diretto o indiretto in un determinato progetto, in una procedura di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture e/o in una procedura di selezione del personale, non possono partecipare ad ogni fase del relativo processo decisionale, in conformità anche a quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di conflitto di interesse per gli amministratori (art. 2391 del Codice Civile). In tal caso, i membri interessati sono obbligati a segnalare tempestivamente in forma scritta, e motivata la situazione di conflitto di interesse e abbandonare la seduta. Il verbale del Consiglio Direttivo deve riportare l'uscita del componente del Consiglio Direttivo ed i motivi della situazione di conflitto di interesse.

b) Personale e consulenti esterni.

Il personale che opera stabilmente nel GAL, con particolare riferimento al Direttore, non può essere parte della struttura tecnica di altro GAL operante nel territorio della Provincia Autonoma di Trento. Il personale incaricato alla gestione del GAL, indipendentemente dalla tipologia di contratto, non può svolgere altri incarichi retribuiti riguardanti la progettazione o l'attuazione di operazioni/domande di aiuto finanziate dalla Strategia, salvo espressa autorizzazione della Provincia Autonoma di Trento a fronte di una motivata richiesta da parte del GAL, inoltre non deve svolgere altre attività economiche che lo pongano in conflitto di interessi, in particolare per quanto riguarda i rapporti con i richiedenti ed i beneficiari.

In analogia a quanto previsto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, pubblicato in G.U. n. 129 del 4 giugno 2013, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, è necessario pertanto che il dipendente mantenga una posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi. Qualora si verifichi concretamente il caso in cui il personale sia chiamato a prendere decisioni che coinvolgano interessi propri, di conviventi o di parenti fino al secondo grado, ovvero che si manifesti una potenziale situazione di conflitto di interessi così come definita all'articolo 3, è necessario che questi si astenga dalle attività di cui è stato incaricato, rappresentando tempestivamente la situazione al Presidente del GAL, il quale provvederà ad incaricare un altro dipendente/lavoratore.

I consulenti esterni, al pari dei dipendenti, non devono svolgere altre attività economiche che li pongano in conflitto di interessi nelle diverse attività connesse alla presentazione e alla gestione delle domande di sostegno sul PSR e, qualora si identifichi una situazione di conflitto di interesse,

sono anch'essi obbligati a comunicarlo prontamente al Presidente del GAL astenendosi dalle attività di cui è stato incaricato.

In tal caso il GAL valuterà se risulta possibile attivare misure adeguate, limitando l'operato del consulente stesso ovvero, qualora ciò non fosse possibile, provvederà ad interrompere ogni rapporto lavorativo con il consulente.

ART. 6 – ATTESTAZIONE

Tutti i soggetti di cui al precedente articolo 5 devono presentare annualmente al Presidente del GAL una dichiarazione scritta relativa a situazioni di potenziale conflitto di interesse con lo svolgimento di attività di competenza, che spieghi la natura di tale eventuale rapporto/interesse, dichiarazione che deve essere redatta sulla base del modello di cui all'allegato "Dichiarazione annuale relativa a situazioni di potenziale conflitto di interesse".

Ogni comunanza di interessi, ivi compresi interessi familiari, affettivi ed economici, deve essere dichiarata.

ART. 7 – AMBITI DI APPLICAZIONE ULTERIORI

Il presente regolamento si applica, ove compatibile, anche ai progetti a gestione diretta del GAL e a tutte le altre attività connesse con l'applicazione del "Regolamento per l'acquisizione di servizi e forniture in economia e per la gestione della cassa economale" adottato con Deliberazione n. ... dell'8 marzo 2017.